

Convenzione sulle successioni tra la Svizzera e la Francia

Swissrespect propone una versione modificata della convenzione

Nel corso della sua ultima sessione dell'anno, il Parlamento dovrà pronunciarsi sull'adozione o il rigetto della nuova convenzione sulle successioni tra la Francia e la Svizzera, firmata da Mme Eveline Widmer-Schlumpf nello scorso mese di luglio. Sarebbe un peccato per la Svizzera che questa convenzione venga adottata tale e quale dal Parlamento.

Di fatto, non è accettabile che una regola del diritto fiscale interno francese (art. 750 ter CGI) sia integrata in una convenzione internazionale e per di più questa va contro i principi internazionali. Ricordiamo qui che l'art. 750 ter CGI instaura l'imposizione di una successione non solo al domicilio del defunto, che è la regola in diritto internazionale, ma anche al domicilio dell'erede. Così l'art. 11) della convenzione 2013 concede alla Francia il diritto di imposizione su tutti i beni mobili e immobili di una persona svizzera, francese o straniera domiciliata in Svizzera al momento del suo decesso e che avesse degli eredi domiciliati in Francia da più di 8 anni.

È quindi di importanza tassativa che le nostre autorità rinegozino questa convenzione, affinché questa sia equilibrata e accettabile per la Svizzera. In quest'ottica, Swissrespect propone di apportare le seguenti modifiche:

In primo luogo: modifica dell'art. 5. Beni immobiliari

Il principio di abolire la distinzione dell'imposizione dei beni immobiliari francesi quando questi sono detenuti a proprio nome o tramite l'intermediario di una Société Civile Immobilière (SCI) è ammesso Dal momento che l'OCDE non fa questa distinzione nel suo modello di convenzione, i beni immobiliari sono imponibili nel luogo in cui si trovano gli immobili. È pertanto necessario modificare l'art. 5) come segue :

a)

b) *I beni immobiliari che fanno parte della successione di una persona domiciliata Stato contraente e che sono situati in questo Stato contraente non sono soggetti a imposizione che in questo Stato contraente.*

In secondo luogo: abolizione dell'art. 10. Varie

L'art. 10) della convenzione, il quale prevede che *«il beneficio di un esonero... non venga accordato quando l'obiettivo principale del defunto o del suo erede o legatario sia stato quello di ottenere una posizione fiscale più vantaggiosa...»* deve pure essere rifiutato.

Una tale clausola anti-abuso non compare in alcuna convenzione firmata dalla Svizzera, che deve attenersi, come ha fatto fino ad oggi, alle regole classiche al fine di evitare l'uso abusivo di una convenzione di doppia imposizione. Inoltre, la terminologia «obiettivo principale» potrebbe essere soggetta a interpretazioni fallaci da parte dell'amministrazione fiscale francese, creando così un'incertezza giuridica inutile.

In terzo luogo: modifica dell'art. 11. Eliminazioni delle doppie imposizioni

L'art. 11), che è la reale posta in gioco di questa convenzione come menzionato precedentemente e che sta instaura l'imposizione di una successione al domicilio dell'erede, deve essere rifiutato.

Swissrespect propone di sostituire questo articolo con il testo che segue, che raccomanda da una parte l'utilizzazione del metodo detto di «imputazione», il quale permette la deduzione dell'imposta pagata nello Stato altro da quello del domicilio del defunto (punto 1) e d'altra parte autorizza i due Stati contrattanti a tener conto dell'insieme dei beni per calcolare l'importo dell'imposta dovuta.

Eliminazione delle doppie imposizioni (nuovo art. 10)

1. Quando il defunto, al momento del decesso, era domiciliato in uno Stato, questo Stato deduce dall'imposta calcolata secondo la propria legislazione un importo uguale all'imposta pagata nell'altro Stato e che, in occasione dello stesso evento e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, l'importo della deduzione non può superare la quota parte dell'imposta del primo Stato, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai beni in ragione dei quali la deduzione deve essere accordata.

2. Per calcolare l'imposta sui beni che in diritto di imporre conformemente alla Convenzione, lo Stato altro da quello nel quale era domiciliato il defunto al momento del decesso può tenere conto dell'insieme dei beni che la sua legislazione interna gli permetterebbe di imporre.

La Svizzera deve rimanere ferma nei negoziati e porre il cambiamento anche sotto la minaccia della Francia di rescindere la convenzione del 1953. Meglio stare senza una convenzione qualsivoglia che avere una cattiva convenzione!!

Se questa convenzione dovesse essere approvata dal Parlamento, la Svizzera creerebbe una volta di più un precedente che si procede contro di essa i futuri negoziati con altri paesi. Le minacce e il ricatto non devono diventare strumenti di negoziato nelle relazioni internazionali!!

Benjamin Lebreton, avvocato specialista in diritto fiscale
Jean-Paul Tissières, socio fondatore di Swissrespect

Ottobre 2013